

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 02402/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2402 del 2026, proposto dalla Diemme Dispositivi Medici S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosamaria Berloco, Giampaolo Austa, Pietro Falcicchio, con domicilio fisico eletto presso lo studio Giampaolo Austa in Roma, via Poggio Moiano, n. 1;

***contro***

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Umbria, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle D'Aosta,

Regione Lombardia, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato Alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Azienda Ospedaliera Ss. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Azienda Ospedaliero - Universitaria Maggiore della Carità di Novara, Azienda Ospedaliero - Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, Azienda Sanitaria Locale Asl di Asti, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Biella, Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, Azienda Sanitaria Locale Cn 1 di Cuneo, Azienda Sanitaria Locale Cn2 di Alba - Bra, Azienda Sanitaria Locale No di Novara, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To4 dei Comuni di Ciriè, Chivasso e Ivrea, Azienda Sanitaria Locale To5, Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, Azienda Sanitaria Locale Vco di Verbano Cusio Ossola,, Azienda Usl di Piacenza, Azienda Usl di Parma, Azienda Usl di Reggio Emilia – Irccs, Azienda Usl di Modena, Azienda Usl di Bologna, Azienda Usl di Imola, Azienda Usl di Ferrara, Azienda Usl della Romagna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Azienda Sanitaria Dell’Alto Adige, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asugi), Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asufc), Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (Asfo), Irccs Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Cro), Irccs Burlo Garofalo di Trieste (Burlo), Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (Arcs), Azienda Zero, Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Azienda Ulss n. 3 Serenissima, Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale,

Azienda Ulss n. 5 Polesana, Azienda Ulss n. 6 Euganea, Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, Azienda Ulss n. 8 Berica, Azienda Ulss n. 9 Scaligera, Azienda Ospedale-Università Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Istituto Oncologico Veneto (Iov), non costituiti in giudizio;

Regione del Veneto in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanolucchi, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Provincia Autonoma di Bolzano in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna, Domenico Laratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Friuli Venezia Giulia in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

della Cook Italia S.r.l., non costituita in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 2289/2026, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione del Veneto e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome e di Regione Friuli Venezia Giulia;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.

Considerato che:

- la legittimità della disciplina del c.d. *payback* per i dispositivi medici è già stata affermata dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 140 del 2024, secondo la quale è conforme a Costituzione un intervento legislativo sopravvenuto che si mantenga nell'ambito di un accorto bilanciamento, secondo modalità non implausibili, delle varie e contrapposte esigenze che vengono in rilievo, quali l'autonomia contrattuale della parte pubblica e della parte privata, l'esigenza di continuità dei servizi sanitari e la salvaguardia degli interessi finanziari del coordinamento della finanza pubblica sottesi alla manovra di riduzione della spesa;
- le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate in sede di merito, non rilevandosi un *periculum* tale da giustificare la disapplicazione della legge in sede cautelare;
- ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, il Collegio ritiene di poter confermare le valutazioni del TAR, circa il fatto che la normativa UE evocata dall'appellante non appare pertinente al caso di specie;

- anche le ulteriori censure (compresa quella relativa alla giurisdizione sui singoli atti regionali) potranno essere approfondita in sede di merito.

Alla luce di quanto sopra, l'istanza cautelare deve essere rigettata.

La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

Fissa l'udienza di merito al 24 settembre 2026.

Autorizza la parte appellante ad effettuare la notificazione per pubblici proclami nelle stesse modalità seguite nel giudizio di primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Roberto Prossomariti**

**IL PRESIDENTE**

**Rosanna De Nictolis**

**IL SEGRETARIO**